



Il Garante

Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Presidente Bernardo Petralia

Alla Direttrice della Direzione regionale per l'Istruzione, la Formazione, la Ricerca e il Lavoro della Regione Lazio Dott.a Elisabetta Longo

> Al Direttore generale dell'azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma Dott. Andrea Napoletano

> > E, per conoscenza,

All'Assessore a Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario,
Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio
On. Claudio Di Berardino

Oggetto: Protocollo d'intesa "Mi riscatto per il futuro".

È con viva soddisfazione che ho avuto notizia della sottoscrizione da parte Loro, in data 5 agosto 2020, del Protocollo d'intesa in oggetto, mandatomi per conoscenza e controfirma il successivo mercoledì 12. L'adesione da parte della Direzione regionale e di ATER Roma all'iniziativa promossa dall'Amministrazione penitenziaria nell'ambito delle sue politiche è segno dell'attenzione dell'Amministrazione regionale e delle Aziende pubbliche da essa dipendenti nei confronti del mondo dell'esecuzione penale e della condizione detentiva che non possono che far piacere a questa autorità di garanzia.

Ciò nonostante, non ritengo di poter sottoscrivere il Protocollo di cui all'oggetto per due ordini di considerazioni, l'una metodologica, l'altra di merito. Metodologicamente non mi sembra corretta una sottoscrizione successiva di un Protocollo non preventivamente condiviso e già firmato dai suoi attori effettivi, indicati in calce al titolo come il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la Direzione regionale citata e ATER Roma. Nel merito mi permetto di avanzare alcune riserve che spero possano essere prese in considerazione in fase attuativa.

Nel Protocollo si fa riferimento al lavoro di pubblica utilità, introdotto nell'Ordinamento penitenziario prima dall'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, poi configurato nella sua attuale collocazione (art. 20ter, legge 26 luglio 1975, n. 354) dall'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124. Si tratta, in effetti, di una





Il Garante

previsione importante, ma solo di una delle previsioni dell'ordinamento penitenziario finalizzate al reinserimento lavorativo delle persone detenute, al pari della formazione professionale e dell'inserimento lavorativo, interno (art. 20) o esterno (art. 21) all'Istituto penitenziario, alle dipendenze della medesima Amministrazione penitenziaria o di soggetti terzi.

La ratio dell'originario art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 78/2013 era volta a consentire la partecipazione dei detenuti a progetti straordinari di pubblica utilità anche in assenza dei requisiti richiesti per i casi disciplinati dai citati artt. 20 e 21 e, in modo particolare, anche senza vincoli contrattuali e retributivì. L'occasione originaria, ricordo bene, fu la manifestazione di volontà di numerosi detenuti di partecipare gratuitamente all'opera di rimozione delle macerie all'indomani del terremoto che colpì la Regione Emilia-Romagna nel 2012. Nel 2013, il Ministro della Giustizia Cancellieri, all'epoca del terremoto Ministro dell'Interno del precedente Governo Monti, rispose dunque in quel modo a una lacuna dell'ordinamento che non consentiva il lavoro dei detenuti a titolo gratuito, onde evitarne il surrettizio sfruttamento da parte dell'Amministrazione penitenziaria o di soggetti terzi.

Quindi, a giudizio di chi scrive, e del Garante nazionale delle persone private delle libertà, i progetti di lavoro di pubblica utilità vanno circoscritti a interventi straordinari non previsti e non coperti da ordinari stanziamenti di bilancio degli Enti o delle Amministrazioni beneficiarie. Al di fuori di questi interventi, ritengo che, soprattutto gli Enti e le Amministrazioni pubbliche, debbano promuovere occasioni di inserimento lavorativo retribuito di persone in esecuzione penale, anche al fine di ridurre il rischio di recidiva che possa venirne a fine pena.

In tal senso, quindi, auspico che i progetti che verranno definiti sulla base del Protocollo di cui in oggetto facciano ricorso al citato art. 20ter dell'Ordinamento penitenziario solo per interventi straordinari come sopra descritti, ovvero si configurino come forme di tirocinio o di inserimento lavorativo nelle forme previste dalla ordinaria legislazione nazionale e regionale in materia.

Certo della vostra considerazione, colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Stefano Anastasia